

PARERE CONSIGLIO DI STATO 21.10.2016, PROT. N. 2190

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.

La sezione

Vista la relazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

Con nota datata 16 settembre 2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

La richiesta di parere è corredata da relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione, analisi tecnico-normativa, parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Lo schema si compone di 25 articoli e da un allegato (Tabella A).

L'articolo 1 individua l'oggetto del Regolamento.

L'articolo 2 reca le definizioni dei principali termini presenti nell'articolato ["Ministero": il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; "Ministro": il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; "USR": gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 ("Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria") del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"); "Bando": ciascun bando di concorso adottato in attuazione dell'emanando Regolamento; "Testo Unico": il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); "Legge": la legge 13 luglio 2015, n. 107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"); "Decreto-legge": il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ("Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; "CEF": il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo; "commissione del concorso": la commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; "Sotto-commissione del concorso": ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; "commissione del corso": ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio; "Direttore generale": il Direttore generale preposto alla direzione competente per il trattamento giuridico ed economico del personale scolastico].

L'articolo 3 indica le fasi (fissate in numero di tre) in cui si articola il corso-concorso oggetto del Regolamento.

L'articolo 4 disciplina le modalità di determinazione del numero dei posti da mettere a concorso e dei posti disponibili per il successivo corso di formazione che concreta la terza e ultima delle fasi di cui al precedente articolo 3.

L'articolo 5 disciplina il bando di concorso.

L'articolo 6 ne prevede i requisiti di ammissione.

L'articolo 7 disciplina le modalità di presentazione e il contenuto dell'istanza di partecipazione.

L'articolo 8 disciplina la prova preselettiva, prevista qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano, anche nel contenuto generale, le prove d'esame (una prova scritta e una prova orale) del concorso di ammissione.

L'articolo 12 disciplina la valutazione - da effettuare con punteggio -delle prove e dei titoli.

L'articolo 13 disciplina la predisposizione della prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale.

L'articolo 14 prevede e disciplina, limitatamente al primo corso-concorso da bandire, una riserva di posti su quelli disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale.

L'articolo 15 disciplina la formazione e gli effetti della graduatoria del concorso di ammissione.

L'articolo 16 disciplina la composizione e la nomina della commissione del concorso e delle eventuali sottocommissioni, nonché i compensi dei componenti delle commissioni e del personale addetto alla vigilanza.

L'articolo 17 definisce in maniera dettagliata i requisiti generali di cui devono risultare in possesso i componenti delle commissioni nonché le possibili "cause di incompatibilità e di inopportunità". L'articolo richiama le disposizioni generali previste per i concorsi pubblici in materia di incompatibilità con l'incarico di commissario.

L'articolo 18 disciplina lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del successivo tirocinio.

L'articolo 19 disciplina la composizione e la nomina della commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, e altresì la graduatoria generale di merito

L'articolo 20 disciplina la nomina dei vincitori del corso-concorso, la loro assunzione nel ruolo regionale, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'eventuale rinuncia all'assunzione e l'eventuale mancata assunzione del servizio nei termini previsti, l'obbligo di permanenza in servizio.

L'articolo 22 disciplina l'ammissione al corso successivo dei candidati impossibilitati per giustificati motivi a iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale.

L'articolo 21 disciplina il limite di spesa ai fini della scadenza temporale dei bandi e del numero dei posti.

L'articolo 23 reca disposizioni particolari per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

L'articolo 24 reca disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore del Regolamento.

L'allegato (Tabella A) indica i titoli professionali e culturali valutabili e il punteggio attribuibile a ciascuno di essi.

Considerato:

1.-L'articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare il reclutamento dei dirigenti scolastici conferma il carattere di specialità di questa dirigenza nel contesto della dirigenza pubblica; specialità ribadita nell'articolo 11 ("Dirigenza pubblica"), lettera b), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (in via di attuazione con un decreto legislativo in itinere, sul quale sta per esprimere il proprio parere questo Consiglio di Stato), il quale prevede l'esclusione della dirigenza scolastica dai ruoli unici della dirigenza statale, e ne fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento.

Il citato articolo 29 del decreto-legislativo n. 165/2001 (già articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59), più volte modificato, prevede nel testo vigente:

"1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma.

Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso".

Lo schema di regolamento attua questa normativa primaria.

2. - Si osserva preliminarmente che la materia oggetto del presente schema di Regolamento, trasmesso per il parere a questo Consiglio di Stato con nota datata 16 settembre 2016, coincide con quella oggetto di un precedente schema di Regolamento trasmesso per il parere a questo Consiglio di Stato con nota del medesimo Ministero prot. n. 0004621 del 20 ottobre 2015, e sul quale questo Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio trasmesso al Ministero in data 26 novembre 2015 (n. affare 1852/2015 - parere n. 3183/2015).

La attuale relazione ministeriale datata 16 settembre 2016 non reca indicazioni sul precedente schema, ma dalla nuova richiesta del Ministero deve ritenersi che quello schema trasmesso il 20 ottobre 2015 sia stato superato e sostituito negli intenti ministeriali da quello ora in esame.

Ciò premesso, si esprime sul nuovo schema il seguente parere.

3. - Nonostante la mancata indicazione della precedente analoga richiesta di parere, la predisposizione di questo ulteriore schema mostra impegno istruttorio.

3.1 -La relazione tecnica esamina e indica, ove esistenti, gli effetti finanziari di ciascun articolo del decreto; e quantifica il totale degli oneri del provvedimento in euro 3.271.200,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in euro 3.300.000,00.

3.2 - L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) segnala numerose criticità riscontrate nella fase applicativa del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, e la conseguente necessità di una profonda riforma.

L'AIR segnala in particolare come punti caratterizzanti della riforma di cui si fa carico il decreto in itinere:

- il superamento dell'organizzazione regionale dei concorsi di accesso (espressamente prevista dal citato articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) - fonte di ricco contenzioso (e dunque di ritardi e dei noti fenomeni di "reggenza") derivante spesso da applicazioni normative non uniformi da parte dei singoli Uffici scolastici regionali (USR) - con la previsione di forme selettive nazionali, e più snelle;

- l'intento di addivenire ad una modalità selettiva diversa dai concorsi tradizionali sinora espletati (in base a normative derogatorie della previsione del corso-concorso invero già contenuta nella originaria stesura dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 165/2001: v. l'articolo 12 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) che consenta all'Amministrazione di poter selezionare dirigenti scolastici più preparati e motivati, con verifica "sul campo" delle capacità attraverso i periodi di tirocinio;

- l'intento di consentire lo svolgimento del concorso in tempi celeri così da raggiungere una ciclica e ordinata immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici, sì da evitare le citate "reggenze".

3.3 - Le premesse del decreto precisano che la materia da esso disciplinata non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (in prosieguo, per brevità, CSPI) a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; ma che l'Amministrazione ha comunque ritenuto opportuno acquisire il parere del Consiglio superiore al fine di avvalersi del suo supporto tecnico-scientifico.

Il Consiglio superiore ha dunque espresso il proprio parere, il quale, come pure indicato nelle premesse del decreto (ma non esaurientemente: vedi infra nelle considerazioni relative all'articolo 18), ha formulato richieste di modifica in buona parte accolte nello schema. Le proposte CSPI non recepite verranno indicate in sede di esame delle relative disposizioni.

4. - Relativamente ai singoli articoli si rileva quanto segue.

4.1 - Sull'articolo 1 ("Oggetto") non si hanno osservazioni.

4.2 - Relativamente all'articolo 2 ("Definizioni"): si suggerisce di indicare, per maggior intellegibilità, anche i titoli dei testi normativi citati [ad esempio: "e) «Testo Unico»: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". V. anche in proposito il successivo capo 4.27 del presente parere].

4.3 - Sull'articolo 3 ("Articolazione in fasi del corso-concorso") non si hanno osservazioni.

4.4 - Relativamente all'articolo 4 ("Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione") si osserva:

- nel comma 2 ("Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso, fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111") non risulta adeguatamente intellegibile la portata della disposizione: da un lato, infatti, manca una sia pur sintetica indicazione del contenuto dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge n. 98/2011 in essa richiamato (e che qui si riporta: "5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti

scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma"), dall'altro, perché le disposizioni richiamate si riferiscono specificamente a bienni scolastici ormai decorsi alla data di entrata in vigore del Regolamento in esame;

- i commi 4, 5 e 6 ("4. Ai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del Decreto-legge, nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della Legge e per quelle di cui al presente regolamento relativamente ai concorsi precedentemente banditi. 5. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, a valere sui posti di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica la riserva di cui all'articolo 14. 6. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per ciascun anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449") riguardano la definizione di situazioni pregresse, anche risalenti e anche conseguenti a contenzioso (articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104/2013: vigenza delle graduatorie ad esaurimento del concorso a dirigente scolastico, indetto il 13 luglio 2011; articolo 1, commi 88 e 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107: soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative a quel concorso indetto il 13 luglio 2011; soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetti con decreto 22 novembre 2004 e con decreto 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, altri soggetti pure interessati da quel concorso indetto il 13 luglio 2011; gli altri soggetti indicati nel successivo articolo 14 del presente schema, sui quali v. infra). Tali situazioni, per ragioni sistematiche, oltre che per non appesantire il testo della nuova normazione "a regime" del corso-concorso, andrebbero inserite in una apposita partizione del nuovo Regolamento dedicata alle norme transitorie, che ricomprenda anche la attuale disciplina transitoria contenuta nel successivo articolo 14, sulla riserva di posti relativa al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente Regolamento, nonché la disciplina transitoria contenuta nel successivo articolo 15, comma 2, dello schema (v. infra il capo 4.15);

- il comma 7 ("7. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore") è stato oggetto di proposta modificativa da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (il quale si è così espresso: "Per garantire la copertura dei posti che si renderanno vacanti nei 3 anni successivi sarebbe opportuno un proporzionale aumento del numero dei candidati ammessi al corso di formazione passando dal 20% al 30% in più. Si propone di sostituire il comma 7 col seguente: "Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del trenta per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore"). Si condivide la scelta di non recepire la proposta del CSPI nello schema in quanto, come specificato nelle premesse del provvedimento in itinere, l'aumento di percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati è vincolata dall'espresso limite del 20 per cento posto dalla fonte primaria (l'articolo 29, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dal pure citato articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale statuisce: "Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma").

4.5 - Sull'articolo 5 ("Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale") non si hanno osservazioni.

4.6 - Sull'articolo 6 ("Requisiti di ammissione") non si hanno osservazioni, tranne il prendere atto, condividendo, che la disposizione, come precisato nelle premesse del decreto in itinere, ha interpretato la fonte primaria -laddove quell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 nel testo vigente prevede, al terzo periodo "al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni" -in senso conforme alla interpretazione data alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE - sull'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE (Unione delle industrie della Comunità europea), dal CEEP (Centre européen de l'entreprise publique) e dal CES (Confederazione europea dei sindacati) -dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con le pronunce 8 settembre 2011, n. C 177/10 e 18 ottobre 2012) e dalla sentenza di questo Consiglio di Stato -Sezione VI 18 settembre 2014, n. 4724 (di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo); vale a dire nel senso che il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la necessità della conferma in ruolo.

4.7 - Sull'articolo 7 ("Istanza di partecipazione al concorso") non si hanno osservazioni.

4.8 - Relativamente all'articolo 8 ("Prova preselettiva") non si hanno osservazioni, tranne il prendere atto che dei tre rilievi del CSPI su questo articolo non è stato accolto dall'Amministrazione redigente quello che, con riferimento al comma 2 ("Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 7. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile") proponeva di aumentare a quattro volte il numero dei posti disponibili il numero dei candidati da ammettere per il corso di formazione allo scopo di ampliare la partecipazione alle prove successive e poter realizzare una verifica più approfondita su un numero più ampio di candidati. L'Amministrazione redigente - motivando in tal senso nelle premesse dell'emanando decreto - ha disatteso la proposta CSPI in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale.

Questa scelta di privilegiare la minore incidenza finanziaria (e privilegiare altresì, anche se ciò non è espresso nelle premesse dello schema, una più oggettiva e severa selezione dei candidati) rispetto a una più ampia partecipazione appare opzione di merito, priva di vizi logici.

4.9. - Sull'articolo 9 ("Prove di esame") non si hanno osservazioni.

4.10 - Parimenti sull'articolo 10 ("Prova scritta"), nel cui testo sono nate recepite le cinque proposte formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, non si hanno osservazioni.

4.11. - Relativamente all'articolo 11 ("Prova orale") si osserva che è stata recepita la proposta del CSPI di sostituire alla parte di prova orale originariamente indicata nella lettera b) ("una verifica della conoscenza dell'informatica da parte del candidato, con riguardo all'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi") la prova orale "una verifica della conoscenza e dell'uso degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione". L'opzione appare accettabile alla Sezione; si rinvia però, quanto alla concreta applicazione nei punteggi della scelta regolamentare, a quanto indicato con riferimento al successivo articolo 12.

4.12 - Relativamente all'articolo 12 ("Valutazione delle prove e dei titoli"), comma 3, primo periodo ("Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 84, 4 e 12") l'Amministrazione redigente ha disatteso la proposta del CSPI di correggere il peso di quei punteggi massimi e di suddividerne i 100 punti complessivi, disponibili ai sensi del comma 1, come segue: conoscenza delle materie d'esame 84 punti; conoscenza dell'informatica 8 punti; conoscenza della lingua straniera 8 punti.

In proposito la Sezione - pur ritenendo accettabile, come testé rilevato, la modifica all'art. 11 - condivide però - alla luce dell'attuale contesto di aumento esponenziale della informatizzazione e della globalizzazione - la proposta del CSPI di non penalizzare troppo, rispetto all'elevato punteggio massimo sulla conoscenza materie d'esame, il punteggio massimo sulla conoscenza informatica e

sulla lingua straniera. Si invita pertanto l'Amministrazione redigente a valutare una sia pur moderata modifica dei punteggi massimi che tenga conto di quanto testé rilevato, conferendo maggiore importanza relativa anche alla conoscenza informatica.

Relativamente al successivo comma 4 ("La commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Ai titoli indicati nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta punti. La predetta tabella indica i titoli professionali e culturali valutabili e il punteggio attribuibile a ciascuno di essi") si osserva che la locuzione "si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta punti" è ripetitiva di quanto già statuito nel precedente comma 1 dello stesso articolo 12 ("Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti") e dunque superflua. Il presente comma 4 andrebbe pertanto meglio formulato (ad esempio, modificando il secondo e il terzo periodo come segue: "Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento").

4.13 -Relativamente all'articolo 13 ("Predisposizione delle prove") - il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta, incluso quello in lingua straniera, della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove - si osserva che l'articolo non reca indicazioni sulla composizione e sulla natura contingente o permanente di quel Comitato tecnico scientifico.

In proposito, parrebbe preferibile indicare in questa sede maggiori dati sull'organo, soprattutto sulla sua composizione, anche indicativa e non necessariamente dettagliata; ciò per garantire omogeneità fra le successive tornate concorsuali.

4.14 - L'articolo 14 ("Riserva"), non oggetto di rilievi o proposte da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concerne il primo corso-concorso da bandire ai sensi dell'emanando Regolamento, e prevede che una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale (determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento) sia riservata "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87", della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Come indicato nella Relazione illustrativa, si tratta di soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

a) che siano risultati vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale;

b) che abbiano un contenzioso pendente;

c) che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 58/2014 (recante "Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"), alcuna sentenza definitiva;

d) che non siano nelle condizioni di usufruire del beneficio di cui all'articolo 1, comma 87, citato (il quale dava ad alcune categorie di docenti la possibilità di transitare nei ruoli dei dirigenti scolastici attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e successiva prova scritta finale, corso intensivo espletato nell'estate del 2015, con conseguente immissione in ruolo di dirigenti scolastici nel settembre 2015).

La norma ha evidente natura transitoria, come quelle, già considerate, contenute nei commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 4.

Pur condividendo la necessità di conservare questa norma transitoria in un articolo dedicato, si ribadisce l'opportunità che, per non appesantire il testo della nuova normazione "a regime" del corso-concorso per direttore scolastico, le norme transitorie siano tutte inserite in una apposita partizione del nuovo Regolamento ad esse dedicata, e comprendente la correlata disciplina del presente articolo 14 e dei citati commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 4.

4.15 - Quanto testé rilevato vale anche con riferimento all'articolo 15 ("Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale"), comma 2 ("Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 14, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7"): la disposizione reca una disciplina generale su tutti i corsi di formazione dirigenziale, ma vede inserito al suo interno un inciso ("tenuto conto della riserva di cui all'articolo 14") che è fuori contesto, perché circoscritto alla sola riserva transitoria di cui al citato articolo 14.

4.16 - Relativamente all'articolo 16 ("Commissione del concorso"), comma 3 ("Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali o equiparate"), valuti l'Amministrazione redigente se, al fine di garantire maggiore terzietà al presidente della commissione esaminatrice, alla locuzione "dirigenti di amministrazioni pubbliche" sia da aggiungere l'inciso ", diverse da quella della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica,".

Relativamente al successivo comma 8 ("Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni") si ritiene che debbano essere specificate le categorie dalle quali attingere il presidente aggiunto, i componenti e il segretario aggiunto delle eventuali sottocommissioni; ed anche in questo caso si suggerisce di valutare l'opportunità di indicare categorie che possano garantire maggiore terzietà al presidente aggiunto e ai membri della sottocommissione.

4.17 - Relativamente all'articolo 17 ("Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità dei componenti della commissione del concorso") si osserva che, con riferimento ai termini "requisiti generali" e "cause di incompatibilità o di inopportunità" dei componenti della commissione e delle sottocommissioni del concorso, contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 17, appare più adeguata la più breve e onnicomprensiva locuzione di "condizioni personali ostative all'incarico", poiché in proposito deve rilevarsi:

- che il termine "requisito" appare più adeguato a connotazioni positive (v. ad esempio i requisiti per la nomina a componente della commissione indicati nel precedente articolo 16, comma 4), mentre il presente articolo 17 riguarda connotazioni negative, che ostano alla nomina;

- che il termine "incompatibilità" (utilizzato nella rubrica e nel comma 2 dell'articolo) sotto un profilo tecnico-giuridico indica solitamente una non consentita coesistenza di incarichi, status o attività tra loro non compatibili (v. ad esempio, a contrario, l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: "...l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici"), e questa fattispecie d'incompatibilità è presente solo in alcune delle "cause di incompatibilità o inopportunità" indicate nel presente articolo 17 (v. ad esempio il comma 2, lettera a): "non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali");

- che il concetto di "inopportunità" (parimenti utilizzato nella rubrica e nel comma 2 dell'articolo) appare riferibile piuttosto alle valutazioni, alla base della disposizione regolamentare in esame, che hanno suggerito di indicare in essa le

condizioni personali ostative alla nomina o al permanere dell'incarico dei commissari (v. sul tema quanto subito di seguito si rileva con riferimento al comma 1, lettera a) di questo articolo 17).

Relativamente al citato comma 1, lettera a) ("non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali"), si osserva che se per un verso la causa ostativa alla nomina a presidente o componente della Commissione costituita dall'aver in corso procedimenti penali, così drasticamente espressa, parrebbe di per sé non in sintonia col noto principio costituzionale secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (v. articolo 27, secondo comma, della Costituzione; v., in termini: Cons. Stato - Sez. V 25 gennaio 2003, n. 344), per altro verso appare consentita all'Amministrazione redigente da una valutazione di opportunità (invero adombrata - come testé rilevato - nella rubrica e nel comma 2 dell'articolo in esame) che, pur drasticamente, porti ad evitare del tutto che della commissione possano far parte soggetti sottoposti a procedimento penale.

Si ritiene, però, che debba precisarsi che il procedimento penale preclusivo della nomina a componente o presidente della commissione deve essere quello che inizia con la formale imputazione da parte del pubblico Ministero la quale dà inizio all'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio; o, nei procedimenti speciali: richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti; presentazione dell'imputato o sua citazione per il giudizio direttissimo; richiesta di giudizio immediato; richiesta di decreto penale di condanna) e non la precedente fase delle indagini preliminari a seguito di notizia di reato, fase attivabile anche su semplice iniziativa di privati. Valuti pertanto l'Amministrazione se il comma 1, lettera a), meriti una precisazione in tal senso (ad esempio con la seguente formulazione: "non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale").

Si osserva inoltre che il comma 1, lettera b) ("non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 16 e successivi del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009, articoli 6 e successivi del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari)") reca un'elencazione non esaustiva (ad esempio: omette possibili procedimenti disciplinari in corso per un presidente che sia magistrato; non considera la possibile sopravvenienza di disciplina successiva, in materia disciplinare, delle fonti citate). Si suggerisce pertanto di sostituire il testo attuale dell'articolo con un testo che consideri in modo onnicomprensivo possibili procedimenti disciplinari in corso (ad esempio: (non) "avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti").

Relativamente al comma 2, lettera a) ("a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali") si prende atto, condividendo (alla luce dell'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165/2001), che la proposta del CSPI di escludere dalle cariche incompatibili quella di rappresentante delle Rappresentanze sindacali unitarie è stata disattesa.

Una più adeguata formulazione del presente articolo 17 potrebbe dunque essere, ad esempio:

"Articolo 17

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente la data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono esser stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata".

4.18 - Relativamente all'articolo 18 ("Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio") si rileva che le proposte di modifica formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione risultano disattese o parzialmente disattese e che -diversamente da quanto esplicitato nelle premesse del presente schema circa le altre proposte di modifica CSPI disattese - le premesse dello schema non ne danno conto. La Sezione ritiene che l'Amministrazione redigente debba meglio soffermarsi su quelle indicazioni CSPI, e motivare in proposito.

In particolare:

- laddove, con riferimento al comma 2 dell'articolo 18 ("Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende quattro mesi di formazione generale, di cui una parte non superiore a due mesi eventualmente erogabile anche a distanza") il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha rilevato: "Riteniamo opportuno ridurre il tempo del corso di formazione generale in presenza a due mesi, integrando i quattro mesi di tirocinio con la restante parte di formazione erogabile anche a distanza. Si propone di sostituire il comma 2 con: "il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza.", lo schema ha invece mantenuto la originaria formulazione del comma 2 ("Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende quattro mesi di formazione generale, di cui una parte non superiore a due mesi eventualmente erogabile anche a distanza") e non ha motivato il suo discostarsi dalla indicazione del CSPI. Al riguardo la Sezione, pur ritenendo priva di vizi logici la scelta ministeriale di mantenere la durata quadrimestrale del corso, osserva però che le premesse avrebbero dovuto motivare la mancata adesione alla proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, analogamente a quanto fatto per gli altri rilievi del CSPI disattesi;

- laddove, con riferimento agli originari commi 3 e 4 dell'articolo 18 ("3. Il corso di formazione dirigenziale è valutato dalla commissione del corso di cui all'articolo 19, con attribuzione di un punteggio in centesimi all'esito di ogni modulo formativo. 4. Al tirocinio sono ammessi tutti i candidati che abbiano frequentato con profitto il corso di formazione dirigenziale.") il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha rilevato "la mancanza ai commi 3 e 4 dell'esplicitazione del punteggio minimo necessario per ciascun modulo" lo schema invece, ha mantenuto il testo del comma 4 e ha così modificato il testo del comma 3: "Il corso di formazione dirigenziale è valutato dalla commissione del corso di cui all'articolo 19, con attribuzione di un punteggio in centesimi all'esito di ogni modulo formativo. Superano il corso di formazione coloro che abbiano acquisito un punteggio medio di settanta centesimi, tenuto conto di ciascun modulo formativo e di quanto individuato con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 7", così indicando sì un punteggio medio minimo (settanta centesimi) per il superamento del corso di formazione ma non, come richiesto dal

CSPI, il punteggio minimo necessario per ciascun modulo. Al riguardo, la Sezione ritiene preferibile recepire il rilievo del CSPI, poiché l'esplicitazione del punteggio minimo necessario per ciascun modulo appare garanzia di uniformità, chiarezza e trasparenza, nonché scelta logica: una grave carenza del candidato in uno o più moduli correttamente dovrebbe non consentire il superamento del corso di formazione;

- laddove, con riferimento all'originario comma 5 di questo articolo 18 ("Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli USR, prioritariamente presso le scuole affidate in reggenza. Il tirocinante è affiancato da un tutor individuato dai medesimi USR") il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha rilevato: "Si ritiene essenziale che il tirocinio sia svolto in scuole autonome e che le funzioni di tutor siano affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può altresì essere svolto nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor. Si propone di sostituire il comma 5 con: "Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli USR. Il tirocinio deve essere svolto in scuole autonome e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può anche essere svolto nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor" lo schema ha così modificato il testo di quel comma 5: "Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche, appositamente individuate dagli USR, anche affidate in reggenza. Il tirocinante è affiancato da un tutor individuato dai medesimi USR. La funzione di tutor è affidata al dirigente titolare dell'istruzione scolastica nella quale si svolge il tirocinio", in tal modo disattendendo, senza motivare, la precisa proposta di modifica del CSPI, proposta che appare invece alla Sezione priva di vizi logici, se non addirittura preferibile in un'ottica di maggior pregnanza del tirocinio;

- anche il comma 8 del presente articolo 18 ("Il corso di formazione dirigenziale si svolge nelle sedi individuate ai sensi del decreto di cui al comma 7, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale esonero dagli esami di Stato, ed ha inizio tra il 15 giugno e il 10 settembre. Dal 1° settembre i partecipanti sono assegnati ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti") è stato oggetto di considerazioni da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione ("Per i docenti ammessi al corso sarebbe auspicabile prevedere il semiesonero dal servizio ma qualora fossero assegnati all'organico potenziato devono costituire una dotazione eccedente rispetto ai posti spettanti alla scuola. Questo per non ridurre le unità necessarie a sviluppare il piano di miglioramento delle scuole e per tener conto della difficoltà di prevedere al momento dell'assegnazione dei posti del potenziamento alle scuole, cattedre della disciplina a cui apparterranno i futuri vincitori del concorso").

Il rilievo appare riferibile piuttosto alla concreta applicazione della disposizione considerata che non a una sua modifica, ma in proposito era comunque da inserire nelle premesse del decreto, così come fatto per rilievi CSPI concernenti altre disposizioni dello schema, una valutazione e una motivazione.

4.19 - Relativamente all'articolo 19 ("Commissione del corso e graduatoria generale"), comma 1 ("La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 16 ed è nominata dal Direttore generale. La medesima commissione è costituita ai sensi degli articoli 16 e 17, secondo la disciplina specifica contenuta nel decreto di cui all'articolo 18, comma 7") si osserva che l'inciso "secondo la disciplina specifica contenuta nel decreto di cui all'articolo 18, comma 7" appare non chiaro nella sua portata: la locuzione parrebbe voler esprimere il concetto "tenendo conto della disciplina specifica contenuta nel decreto di cui all'articolo 18, comma 7, concernente le caratteristiche del corso di formazione dirigenziale e tirocinio" ma ove così fosse l'attuale testo dello schema sarebbe comunque poco intellegibile e richiederebbe di essere più chiaramente formulato.

4.20 - Sull'articolo 20 ("Vincitori") non si hanno osservazioni.

4.21 - Sull'articolo 21 ("Riammissione al corso successivo") non si hanno osservazioni.

4.22 - Relativamente all'articolo 22 ("Disposizioni finanziarie") -il quale recita: "Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti"; e che, come descritto nella relazione tecnica del Ministero, contiene una clausola di salvaguardia

finanziaria specificando che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da direttore scolastico costituiscono limite di spesa per gli stessi -si osserva che il rinvio "all'articolo 5, comma 1, lettera e)" non è chiaro, perché non seguito dagli estremi della fonte normativa che reca quell'articolo 5. È invece chiaro e correttamente collocato nel contesto il rinvio all' articolo 1, comma 218, della citata legge n. 208/2015, il quale, sostituendo il comma 3, dell'articolo 17 del pure citato decreto-legge n. 104/2013, ha previsto che le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'Amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi oggetto del presente decreto.

4.23 - Sull'articolo 23 ("Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano") non si hanno osservazioni.

4.24 - Sull'articolo 24 ("Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano") non si hanno osservazioni.

4.25. - Sull'articolo 25 ("Entrata in vigore"), che prevede l'entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, non si hanno osservazioni.

4.26 - Relativamente alla Tabella A allegata al Regolamento si suggerisce di adottare, rispetto all'attuale intestazione "Tabella di valutazione titoli concorso DS", un'intestazione più esplicita (ad esempio: "Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica").

4.27 - Si suggerisce infine all'Amministrazione, sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale dell'intero schema, una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 ("Guida alla redazione dei testi normativi"), per l'eliminazione di refusi e l'uniformazione dei criteri di citazione (ad esempio, alla locuzione "decreto-legge n. 78 del 2010", contenuta nelle premesse e nell'articolo 16, comma 11, dell'emanando decreto, sarebbe da preferire la locuzione "decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122").

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole allo schema di regolamento, con i rilievi indicati.